

Rep. n. 28688 del 16/7/2021



COMUNE DI VICENZA

**CONCESSIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA NEL CIMITERO  
SUBURBANO DI LONGARA**

In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì 16 (.....sedici.....)  
del mese di luglio..... 2021 (duemilaventuno).

**TRA**

**Il Comune di Vicenza**, qui rappresentato dalla **dott.ssa Micaela Castagnaro**, nata a Verona il 20 luglio 1962, dirigente comunale, domiciliata per la carica in Vicenza, presso la Sede comunale, la quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzata, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e dell'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta Decreto di nomina sindacale P.G.N. 37441 del 5 marzo 2020, nella sua qualità ad interim di Dirigente del Servizio "Anagrafe, Stato Civile, Elettorale" del Comune stesso, di seguito nel proseguo del presente atto denominata semplicemente "Comune";

**E**

**La signora Perlina Daniela**, nata a Zara il 06/05/1938, codice fiscale PRLDNL38E46M149I, residente in Vicenza, via Salvi n. 19, e

**La signora Calussi Maria Gioia**, nata a Zara il 11/06/1939, codice fiscale CLSMRG39H51M149Z, residente in Vicenza, Vicolo Poliziano n.9,

che intervengono ed agiscono in questo atto in proprio, di seguito nel proseguo del presente atto denominate semplicemente "Concessionarie".

*M.P.C.*

pag. 1 di 7

*D.A.*

### **ART. 3 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il canone della presente Concessione cimiteriale è fissato in € 68.000,00 (sessantottomila/00). Il suddetto importo è già stato versato interamente dal Concessionario al Comune di Vicenza presso la Tesoreria Comunale, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo.

### **ART. 4 - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA**

1. Trattandosi di bene demaniale, la tomba di famiglia è inalienabile, non acquisibile per usucapione e inespropriabile. Il diritto di proprietà di questo bene in capo al Comune è imprescrittibile. La caratteristica della demanialità si estende anche alle sue pertinenze e servitù.

2. Essa, pertanto, non può essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento, come indicato all'art. 29 del Regolamento cimiteriale, pena la sua decadenza.

3. Il Comune si riserva il diritto di revocare la presente concessione in caso di pubblica necessità, compresa la costruzione di un nuovo cimitero od ampliamento di quello esistente ed il concessionario non potrà vantare alcun diritto e/o credito e/o rimborso.

### **ART. 5 - MANUTENZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA**

1. Per tutto il tempo delle concessione, le Concessionarie e aventi titolo o eredi hanno l'obbligo di mantenere la tomba in buono stato manutentivo ed in condizioni di decoro, come indicato all'art. 27 del regolamento cimiteriale.

2. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, atti al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza della tomba, sono a totale ed

esclusivo carico delle Concessionarie e loro aventi titolo o eredi.

#### **ART. 6 – DIRITTO DI SEPOLTURA NELLA TOMBA DI FAMIGLIA**

1. In applicazione degli artt. 19, 35 e seguenti del sopra citato Regolamento comunale cimiteriale, ed ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., la sepoltura nella tomba di famiglia è riservata alle salme delle persone costituenti le famiglie delle Concessionarie, su richiesta delle stesse, o di un loro incaricato, che ne assume la responsabilità, sentiti in ogni caso i parenti più prossimi del defunto. Il sepolcro è destinato ad accogliere le salme, i resti e le ceneri del concessionario stesso, degli ascendenti, del coniuge, dei discendenti e dei loro coniugi; sono esclusi i collaterali, anche se fratelli del concessionario, salvo diversa ed espressa indicazione del medesimo. Su precisa volontà delle Concessionarie, si specifica che l'edicola di famiglia potrà accogliere:

-Marco Perlini, Alda Kirchmayer Perlini, Giulietta de Paitoni Perlini, rispettivamente padre, madre e nonna della signora Perlini Daniela;


-Andrea Calussi, Maria Colombani Calussi, Savina Meneghelli Colombani, Giuseppe Calussi, rispettivamente fratello, padre, madre e nonna della signora Calussi Gabaldo Maria Gioia;

2. Le Concessionarie possono attribuire il diritto di sepoltura anche a persone estranee alla sua famiglia, a loro legate da vincoli affettivi o di riconoscenza.

3. In ogni caso il diritto di sepoltura sarà esercitato fino al completamento della capienza del sepolcro.

4. In caso di morte delle Concessionarie, gli aventi titolo o eredi dovranno darne comunicazione al Comune di Vicenza, entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando, altresì, la loro qualità di aventi causa.

  
pag. 5 di 7

  
D.P.

#### **ART. 7 - CONTROVERSIE**

1. Eventuali controversie, che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Concessione, saranno devolute alla competente giurisdizione amministrativa.

#### **ART. 8 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Concessione e suoi allegati, si fa rinvio alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i.), del Regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali, del Codice Civile, delle disposizioni legislative, regolamentari e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché delle norme sulle concessioni demaniali.

2. Il Comune si riserva il diritto di adottare in ogni tempo, in aggiunta, modifica o revoca delle vigenti disposizioni, nuove norme per i cimiteri e le relative concessioni, a cui il Concessionario e i suoi eredi dovranno incondizionatamente sottostare.

#### **ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"**

1. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della presente concessione, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link:



<https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php>, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

**ART. 10 - TRATTAMENTO FISCALE**

1. Tutte le spese ed imposte, inerenti e conseguenti alla presente Concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario.

2. Ai soli fini fiscali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 68.000,00 (sessantottomila/00).

Per il Comune, il Dirigente: dott.ssa *Micaela Castagnaro*

Le Concessionarie: signora *Perlini Daniela*

signora *Calussi Maria Gioia*

*Daniela Perlini*  
*Maria Gioia Calussi*



AGENZIA DELLE ENTRATE

Via F.lli Pastorelli 2/A Vicenza

Reg. Trib. n. 16-08-2021


n. 3368

Importo € 1641,60





*M.P.C.*  
*D.P.*





ALL. "A"

Strada comunale di Longara



*[Handwritten signature]*  
P.P.

